



COPIA

## CITTÀ DI SETTIMO TORINESE

-----  
Provincia di Torino  
-----

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 19

---

Oggetto: **TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2017. PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE.**

---

Il giorno 23 del mese di Gennaio dell'anno duemiladiciassette alle ore 9:30 a Settimo Torinese, in una sala della sede comunale in Piazza della Libertà n. 4, a seguito di regolare convocazione si riunisce la GIUNTA COMUNALE.

1 - PUPPO FABRIZIO	Sindaco
2 - PIASTRA ELENA	Vice Sindaco
3 - FAVETTA SILVIA	Assessore
4 - CATENACCIO ROSA	Assessore
5 - PACE MASSIMO	Assessore
6 - BISACCA SERGIO	Assessore
7 - DANIEL NINO	Assessore
8 - GHISAURA ANTONELLO	Assessore

Di essi sono assenti i Signori: CATENACCIO ROSA e FAVETTA SILVIA.

Presiede la seduta il Sindaco – Signor FABRIZIO PUPPO

Partecipa alla seduta il Segretario Generale, Dr.ssa ULRICA SUGLIANO

Il Presidente, riconosciuta la validità della seduta, invita la Giunta a deliberare sull'argomento in oggetto.



Oggetto: TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2017. PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE.

PREMESSO che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha istituito dal 1 gennaio 2014 l'imposta unica comunale (IUC) che si compone, oltre che dell'IMU e della TARI, anche della TASI, il tributo per i servizi indivisibili;
- con gli artt. 1 e 2 del Decreto Legge 06 marzo 2014, n. 16, convertito in Legge 02 maggio 2014, n. 68, sono state apportate modifiche alla norma istitutiva della TASI;
- con l'entrata in vigore della IUC viene fatta salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate per effetto del richiamo esplicito dell'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, ad opera del comma 702, art. 1, della Legge n. 147/2013;

VISTO il vigente Regolamento IUC, componente TASI, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 27/02/2014, e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 26/03/2015;

RILEVATO che, in base alla normativa sulla TASI, modificata da ultimo dalla Legge n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016):

- il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- sono soggetti passivi i possessori ed i detentori a qualsiasi titolo degli immobili sopra richiamati, ad eccezione dell'abitazione principale, e che, nel caso in cui l'utilizzatore sia differente dal possessore, viene stabilito che il tributo è dovuto nella misura del 10% dall'utilizzatore e del 90% dal possessore, secondo quanto previsto dall'articolo 5 comma 5 del citato regolamento IUC, componente TASI, in base a due autonome obbligazioni tributarie;
- nell'ipotesi di pluralità di possessori o di detentori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;

RICHIAMATI:

- il comma 683 dell'art. 1 della Legge 147/2013, che testualmente recita: "Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in



conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili”;

- l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, che testualmente recita: “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”;

DATO ATTO che con Decreto Legge n. 244 del 30/12/2016, art. 5, comma 11, il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2017 è stato differito al 31/03/2017;

TENUTO CONTO che:

- la TASI deve essere destinata alla copertura dei servizi indivisibili individuati nel regolamento del tributo stesso, ai sensi del comma 682, lettera b), punto 2) dell'art. 1 della Legge 147/2013;
- il comma 676 dell'art. 1 della Legge 147/2013 fissa nella misura dell'1 per mille l'aliquota di base della TASI e che il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, può ridurre tale aliquota fino all'azzeramento;
- il comma 677 (richiamato dal comma 640) dell'art. 1 della Legge 147/2013, impone ai Comuni il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non debba essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;
- il versamento del tributo avviene in due rate, aventi scadenza il 16 giugno e il 16 dicembre, con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno;

RICHIAMATE le disposizioni della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) riguardanti la TASI e di seguito riassunte, le quali, come stabilito dall'art. 13, comma 2, del vigente Regolamento TASI, prevalgono e modificano quanto diversamente previsto dallo stesso, con automatica applicazione:

- è stato sostituito il comma 669 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 ridefinendo come segue il presupposto impositivo e le esclusioni della TASI, escludendo dal tributo, dal 1 gennaio 2016, le abitazioni principali come definite ai fini IMU: “Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.”;
- sono state apportate modifiche alle norme concernenti la ripartizione della quota TASI tra possessore e utilizzatore, come di seguito riepilogato:



- o esclusione da TASI per unità adibite ad abitazione principale non solo del possessore ma anche dell'utilizzatore, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- o nel caso in cui l'unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo all'anno 2015. Nel caso di mancato invio della delibera entro il termine del 10 settembre 2014 di cui al comma 688 ovvero nel caso di mancata determinazione della predetta percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo al 2015, la percentuale di versamento a carico del possessore è pari al 90 per cento dell'ammontare complessivo del tributo;
- Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento;
- Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683, dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, è ridotta al 75 per cento;
- Al fine di tenere conto delle esenzioni introdotte dalla stessa Legge n. 208/2015, il comma 17 dell'art. 1 ha modificato la dotazione del Fondo di solidarietà comunale;

RITENUTO di sottoporre al Consiglio Comunale l'approvazione delle aliquote e delle detrazioni del tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2017, sulla base:

- delle disposizioni normative vigenti e del Regolamento IUC, componente TASI, approvato con la citata deliberazione consiliare n. 11/2014 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 26/03/2015;
- dei costi dei servizi indivisibili identificati dall'art. 3 del citato Regolamento IUC, componente TASI di seguito riportati, alla cui copertura è destinata la TASI:

SERVIZIO	COSTO
Servizi di pubblica sicurezza e vigilanza	€ 2.639.540,60
Servizi di tutela del patrimonio artistico e culturale	€ 1.390.000,00
Servizi cimiteriali non addebitabili al singolo richiedente	€ 15.000,00
Servizi di manutenzione stradale (compresa illuminazione stradale pubblica) e del verde pubblico, per la parte non coperta da Tassa o Canone di Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche e dalla parte dei proventi per le sanzioni relative a violazioni al Codice della Strada destinata agli interventi di manutenzione stradale	€ 674.120,62
servizi socio-assistenziali	€ 5.808.795
servizio di protezione civile	€ 24.000,00
servizio di tutela degli edifici ed aree comunali	€ 186.295,00



TOTALE	€ 10.737.751,22
--------	-----------------

PRESO ATTO che nella determinazione delle aliquote della TASI occorre tenere conto della stretta relazione del tributo in oggetto con l'imposta municipale propria (IMU) e in particolare:

- dell'equiparazione, di fatto, alle abitazioni principali, delle seguenti tipologie, per le quali dal 2014 non è dovuta l'IMU:
  - o unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
  - o fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, ad esclusione delle pertinenze, soggette ad IMU;
  - o casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
  - o unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- dell'esclusione, a partire dal 2014, dal pagamento dell'IMU, per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, per i quali è stata applicata l'aliquota TASI di base, pari all'1 per mille;
- dell'esclusione, a partire dal 2014, dal pagamento dell'IMU, per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, per i quali è stata applicata l'aliquota TASI di base, pari all'1 per mille;

DATO ATTO che ai fini IMU, con disposizione regolamentare e/o di norma statale, sono state equiparate all'abitazione principale le seguenti tipologie:

- in base al vigente regolamento comunale in materia di imposta municipale propria è considerata abitazione principale quella posseduta da anziani o disabili ricoverati in modo permanente in istituti, purché non locata;
- ai sensi dell'art. 9-bis del D.L. 47/2014, convertito con modificazioni in L. 70/2014, a partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;

RICHIAMATI:



- l'art. 7 del Regolamento IUC, componente TASI, che indica come determinare la base imponibile e la commisurazione della TASI;
- gli artt. 8 e 10 del Regolamento IUC, componente TASI, che demandano alla delibera tariffaria la determinazione delle aliquote e delle detrazioni e riduzioni;

TENUTO CONTO che l'art. 1, comma 42 della Legge n. 232 del 11 dicembre 2016 prevede anche per l'anno 2017, la sospensione dell'efficacia delle deliberazioni degli enti locali in cui si prevedono aumenti dei tributi, ad eccezione della tassa sui rifiuti (TARI);

CONSIDERATO OPPORTUNO, alla luce delle modifiche normative intervenute e dei vincoli applicativi posti dalla legge nella determinazione delle aliquote IMU e TASI, di proporre al Consiglio Comunale di confermare per l'anno 2017 le aliquote e le detrazioni TASI deliberate per il 2016, per le seguenti fattispecie di immobili:

- a) unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore e relative pertinenze così come definite ai fini IMU e tipologie equiparate/assimilate, in categoria catastale A/1- A/8-A/9:
  - aliquota TASI 2,0 per mille
  - detrazione di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, con un massimo di 400 euro, purchè, dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità adibita ad abitazione principale, ripartite in parti uguali tra i soggetti possessori residenti e dimoranti nell'immobile. La detrazione spetta esclusivamente ai soggetti passivi "persone fisiche" e non si applica a soggetti diversi;
- b) i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati:
  - aliquota TASI 1 per mille;
- c) fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011:
  - aliquota TASI 1 per mille;
- d) aliquota TASI azzerata, per tutte le unità immobiliari che sono soggette ad IMU nell'anno 2017, ad eccezione della tipologia di cui alla precedente lettera a);

PRESO ATTO che, ai sensi delle novità introdotte dalla citata Legge n. 208/2015 nel 2016 sono escluse da TASI, le seguenti tipologie:

- Unità immobiliari adibite ad abitazione principale, classificate nelle categorie catastali da A/2 a A/7 e relative pertinenze come definite ai fini IMU;
- Unità immobiliari assimilate ad abitazione principale con Regolamento del Comune di Settimo Torinese e/o con norma statale e precisamente:
  - o unità posseduta da anziani o disabili ricoverati in modo permanente in istituti, purchè non locata;



- o una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;

PRESO ATTO, altresì, che per le seguenti tipologie:

- o unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- o fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, ad esclusione delle pertinenze, soggette ad IMU;
- o casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- o unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica,

secondo quanto indicato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con nota del 11/05/2016, Prot. 16330/2016, acclarata al Protocollo Comunale in data 11/05/2016, Prot. 21715-04-03, rientrano nella nozione di abitazione principale, oltre alle pertinenze dell'abitazione principale, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, anche le fattispecie di assimilazione e di esclusione dall'IMU individuate dal medesimo art. 13, comma 2, del D.L. 201 del 2011, con la conseguenza che alle unità immobiliari in questione la TASI non si applica, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; l'esclusione in discorso opera non solo nel caso in cui l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale dal possessore ma anche nell'ipotesi in cui sia l'occupante a destinare l'immobile detenuto ad abitazione principale;

PRESO ATTO che con le aliquote e detrazioni di cui sopra si prevede di incassare un gettito TASI per l'anno 2017 pari ad € 50.000,00, che finanzia pertanto il costo dei servizi indivisibili, come sopra quantificato in € 10.737.751,22, nella misura del 0,46%%;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Dirigente del Servizio Tributi e il parere di regolarità contabile del Responsabile finanziario;



Visto lo Statuto del Comune di Settimo Torinese;

Visto l'articolo 48 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Proposta l'immediata eseguibilità del presente atto ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo Unico Enti Locali;

Tutto ciò premesso;

Si propone affinché la **Giunta Comunale**

### DELIBERI

1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2) Di sottoporre al Consiglio Comunale l'individuazione dei costi relativi all'anno 2017 come da seguente dettaglio, alla cui copertura parziale è destinato il gettito derivante dal tributo TASI:

SERVIZIO	COSTO
Servizi di pubblica sicurezza e vigilanza	€ 2.639.540,60
Servizi di tutela del patrimonio artistico e culturale	€ 1.390.000,00
Servizi cimiteriali non addebitabili al singolo richiedente	€ 15.000,00
Servizi di manutenzione stradale (compresa illuminazione stradale pubblica) e del verde pubblico, per la parte non coperta da Tassa o Canone di Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche e dalla parte dei proventi per le sanzioni relative a violazioni al Codice della Strada destinata agli interventi di manutenzione stradale	€ 674.120,62
servizi socio-assistenziali	€ 5.808.795
servizio di protezione civile	€ 24.000,00
servizio di tutela degli edifici ed aree comunali	€ 186.295,00
TOTALE	€ 10.737.751,22

3) Di proporre al Consiglio Comunale di confermare per l'anno 2017 le aliquote e le detrazioni TASI deliberate per il 2016, di seguito riepilogate:





- a) unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore e relative pertinenze così come definite ai fini IMU e tipologie equiparate/assimilate, in categoria catastale A/1- A/8-A/9:
    - aliquota TASI 2,0 per mille
    - detrazione di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, con un massimo di 400 euro, purchè, dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità adibita ad abitazione principale, ripartite in parti uguali tra i soggetti possessori residenti e dimoranti nell'immobile. La detrazione spetta esclusivamente ai soggetti passivi "persone fisiche" e non si applica a soggetti diversi;
  
  - b) i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati:
    - aliquota TASI 1 per mille;
  
  - c) fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011:
    - aliquota TASI 1 per mille;
  
  - d) aliquota TASI azzerata, per tutte le unità immobiliari che sono soggette ad IMU nell'anno 2017, ad eccezione della tipologia di cui alla precedente lettera a);
- 4) Di prendere atto che, ai sensi delle novità introdotte dalla citata Legge n. 208/2015 nel 2016 sono escluse da TASI, le seguenti tipologie:
- Unità immobiliari adibite ad abitazione principale, classificate nelle categorie catastali da A/2 a A/7 e relative pertinenze come definite ai fini IMU;
  - Unità immobiliari assimilate ad abitazione principale con Regolamento del Comune di Settimo Torinese e/o con norma statale e precisamente:
    - o unità posseduta da anziani o disabili ricoverati in modo permanente in istituti, purché non locata;
    - o una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;
- 5) di prendere atto, altresì, che per le seguenti tipologie:
- a. unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
  - b. fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, ad esclusione delle pertinenze, soggette ad IMU;



- c. casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- d. unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica,

secondo quanto indicato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con nota del 11/05/2016, Prot. 16330/2016, acclarata al Protocollo Comunale in data 11/05/2016, Prot. 21715-04-03, rientrano nella nozione di abitazione principale, oltre alle pertinenze dell'abitazione principale, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, anche le fattispecie di assimilazione e di esclusione dall'IMU individuate dal medesimo art. 13, comma 2, del D.L. 201 del 2011, con la conseguenza che alle unità immobiliari in questione la TASI non si applica, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; l'esclusione in discorso opera non solo nel caso in cui l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale dal possessore ma anche nell'ipotesi in cui sia l'occupante a destinare l'immobile detenuto ad abitazione principale;

- 6) Di proporre, altresì, al Consiglio Comunale di confermare che, nel caso in cui l'utilizzatore sia differente dal possessore, il tributo è dovuto nella misura del 10% dall'utilizzatore e del 90% dal possessore, secondo quanto previsto dall'articolo 5 comma 5 del citato regolamento IUC, componente TASI, in base a due autonome obbligazioni tributarie;
- 7) Di prendere atto che con le aliquote e detrazioni di cui sopra si prevede di incassare un gettito TASI per l'anno 2017 pari ad € 50.000,00, che finanzia pertanto il costo dei servizi indivisibili, come sopra quantificato in € 10.737.751,22, nella misura del 0,46%%;
- 8) Di dare atto che le disposizioni della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) riguardanti la TASI e richiamate in premessa, come stabilito dall'art. 13, comma 2, del vigente Regolamento TASI, prevalgono e modificano quanto diversamente previsto dallo stesso, con automatica applicazione;
- 9) Di dare atto che il versamento della TASI avviene in due rate, scadenti il 16 giugno e 16 dicembre dell'anno di imposizione, con possibilità di versamento in unica soluzione entro 16 giugno di ciascun anno;



10)Di dare atto che è stato rispettato il disposto normativo che vincola la determinazione delle aliquote IMU e TASI, per ciascuna tipologia di immobile, a non superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013 fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.

\*\*\*\*\*

## **PARERI**

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali sulla proposta di deliberazione sopra riportata si esprime:

parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica:

II DIRIGENTE DEL SERVIZIO TRIBUTI

\_\_F.to: Dr. STEFANO MAGGIO\_\_

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile:

II RESPONSABILE FINANZIARIO

\_\_\_\_F.to: Dr.ssa SIMONA QUARANTA\_\_



## **LA GIUNTA COMUNALE**

Vista la sovraestesa proposta e ritenendola meritevole di approvazione;  
Visti i pareri resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Ad unanimità di voti,

## **D E L I B E R A**

Di approvare così come si approva la proposta presentata

Successivamente la Giunta Comunale, ritenuta l'urgenza di provvedere; con separata votazione unanime; ai sensi e per gli effetti dell'articolo 134 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Redatto e sottoscritto  
*In originale firmati:*

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to SUGLIANO ULRICA

---

IL SINDACO

F.to PUPPO FABRIZIO

---

---